

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 019/CSA

[2019/2020]

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 163/CSA- RIUNIONE DEL 20 GIUGNO 2019

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Paolo Del Vecchio - Componenti; - Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

I. RICORSO TARANTO F.C. 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PANARELLI LUIGI SEGUITO GARA AUDACE CERIGNOLA/TARANTO DEL 19.05.2019 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 151 del 20.5.2019)

Con decisione del 20.5.2019 il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto la squalifica per 2 giornate effettive di gara all'allenatore Luigi Panarelli del Taranto F.C. 1927 *“per avere rivolto espressione e gesto irrispettoso all'indirizzo del Direttore di gara”*.

In particolare, dal referto redatto dall'arbitro, sig. Filippo Giaccaglia di Jesi, si legge che al 17' del II tempo il predetto allenatore mandava l'arbitro a quel paese, *“accompagnando il tutto con un gesto della mano”*.

Propone reclamo la società del Taranto F.C. 1927 in difesa del suo allenatore, chiedendo la riduzione della squalifica, facendo valere le seguenti circostanze attenuanti:

1. l'assenza di intenti irrispettosi nel comportamento sanzionato, che si paleserebbe quale mera scomposta manifestazione di dissenso;
2. lo stato di grande tensione in cui si iscrive il gesto, atteso che le due compagini si stavano contendendo la qualificazione in Serie C;
3. la spezzata condotta anteatta del *coach* sanzionato.

Il ricorso è infondato e, sentito l'arbitro, va respinto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

La condotta ingiuriosa viene definita dalla giurisprudenza sportiva secondo il concetto tipicamente penalistico cui deve farsi riferimento per qualificare l'ingiuria; ne deriva che essa si configura in presenza di espressioni *«idonee a ledere il decoro, la dignità o l'onore della persona alla quale sono rivolte [ovvero] sono tali da attribuire qualità personali negative al destinatario»* (cfr. Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF).

La condotta tenuta da *mister* Panarelli si sussume in tale fattispecie in quanto, come emerso dallo studio del fascicolo e dall'audizione dell'arbitro, si è estrinsecata in un insulto (segnatamente, un *“vaffa...”*) rivolto all'arbitro medesimo.

Su di essa vi è poco da aggiungere, trattandosi di un comportamento inopportuno per una manifestazione sportiva, la quale deve ruotare intorno ai valori della sana competizione e del rispetto dell'avversario e del direttore di gara. Un fastidioso insulto in direzione dell'arbitro supera il normale limite del diritto di critica, in quanto tali espressioni non consistono in un mero dissenso motivato alle decisioni arbitrali, espresso in termini misurati e necessari, ma in attacchi personali lesivi della dignità morale delle persone offese, di modo che non può trovare accoglimento l'asserita attenuante del diritto di critica invocata per prima dalla difesa tarantina. Peraltro, non potrebbe mai sussistere l'esimente dell'esercizio del diritto di critica qualora

l'espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale della persona accusata.

Per quanto concerne la seconda attenuante richiamata, la c.d. enfasi agonistica, la giurisprudenza sportiva è concorde nell'escluderne la valenza attenuante (cfr., ex multis, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 gennaio 2010, n. 133/CGF) e questa Corte condivide siffatto orientamento.

Infine, si discute se l'assenza di precedenti possa o meno essere considerata una circostanza attenuante. Si è autorevolmente osservato che «*la dedotta irreprensibilità della condotta anteatta nel settore sportivo dell'istante non può costituire elemento sintomatico dell'irragionevolezza o erroneità della decisione della Commissione*» (cfr. Trib. naz. arb. sport, 23 aprile 2012, ist. n. 17/12, P.M. c. FIGC, in www.coni.it). Ed invero, le circostanze non contestuali con i fatti, cioè sostanzialmente quelle inerenti la personalità e la vita anteatta dell'incolpato, non sembra che possano assumere alcuna rilevanza ai fini della valutazione dell'entità della squalifica. Questa, infatti, dovrebbe essere determinata essenzialmente alla luce degli specifici fatti contestati all'autore dell'infrazione. Tant'è che il sistema sanzionatorio federale non individua forme di attenuanti generiche analoghe a quelle previste dall'ordinamento penale e che anzi attraverso l'istituto della recidiva i precedenti assumano rilevanza prevalentemente per determinare un aggravamento della posizione del soggetto responsabile di violazioni disciplinari (cfr. art. 19, comma 9 CGS ante riforma 2019).

Esclusa l'operatività delle tre attenuanti invocate dalla difesa del *mister* tarantino, questa Corte sottolinea, *ad abundantiam*, che ci sarebbero addirittura gli estremi per l'applicazione di una aggravante. Infatti, tra le circostanze aggravanti la giurisprudenza sportiva considera tali anzitutto il ruolo di rilievo rivestito da colui che pone in essere la violazione disciplinare. Si considera, per orientamento costante, come circostanza aggravante il rivestire il ruolo di allenatore della squadra, giacché a questi richiede «*un comportamento ancora più decoroso e rispettoso dell'autorità di quanto non sia richiesto ad un comune tesserato*» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 20 luglio 2011, n. 20/CGF). Nel presente caso, giova ripeterlo, l'incolpato ricopre proprio il ruolo di *trainer*, soggetto su cui grava un obbligo rafforzato e ben più qualificato di lealtà e correttezza in campo, nei confronti dell'arbitro e degli avversari.

Ad ogni modo, trascurando l'astratta applicabilità di quest'ultima aggravante per mere ragioni di equità sostanziale della decisione, alla fattispecie oggetto del presente giudizio si applica l'articolo 19, comma 4, lettera a) del C.G.S. (ante riforma 2019), che commina due giornate di squalifica «*in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara*».

Tale norma fissa solo la sanzione-base, lasciando libero il giudice di aumentare o di ridurre la squalifica, valorizzando le circostanze aggravanti o attenuanti del caso concreto.

Il Giudice di prime cure ben avrebbe potuto tenere conto della circostanza aggravante del ruolo di rilievo rivestito da colui che pone in essere la violazione disciplinare, invece ci si è attestati sulla sanzione base, squalificando comunque il Panarelli per sole due gare, sanzione che, alla luce del principio di proporzionalità delle pene, appare congrua.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società TARANTO F.C. 1927 S.R.L. di Taranto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO U.S.D. BRENO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI SPAREGGIO SECONDE CLASSIFICATE CAMPIONATI DI ECCELLENZA BRENO/CANELLI DEL 19.5.2019 [delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 329 del 21.05.2019]

L'USD Breno, in data 15.5.2019, ha proposto reclamo avverso la decisione con cui il Giudice sportivo, a seguito della gara di spareggio Campionati di Eccellenza fra seconde classificate Breno/Canelli del 19.5.2019 (Delibera del Giudice Sportivo LND - Com. Uff. n. 329 del 21.5.2019), gli ha inflitto la sanzione dell'ammenda di 1500 euro, così quantificata in considerazione della idoneità della condotta a recare danno all'incolumità fisica dei presenti, per aver introdotto materiale pirotecnico che veniva utilizzato (2 petardi e 7 fumogeni) nel settore ad essi riservato, nonché (2 bombe carta e 2 fumogeni) lanciato sul campo per destinazione.

Nel gravame, il reclamante deduceva avverso la decisione del Giudice Sportivo, assumendo trattarsi, in concreto, di comportamento non idoneo a recare danno all'incolumità fisica dei presenti.

L'udienza si svolgeva come da verbale.

Ad avviso della Corte, il gravame (teso a ottenere la riduzione della sanzione inflitta) è infondato e va pertanto rigettato.

In effetti, per come i fatti, incontestati, risultano essersi in concreto svolti, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con l'avversata decisione appare appropriata e non sovradimensionata rispetto all'effettivo disvalore della condotta imputata alla società.

In ragione di quanto precede, e nei suesposti termini, la Corte sportiva nazionale d'Appello rigetta il gravame.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. BRENO di Breno (Brescia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Massimiliano Atelli, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; - Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO A.S.D. FUTSAL SALINIS AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA FUTSAL SALINIS/TERNANA CALCIO FEMMINILE DEL 22.05.2019 (delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 1080 del 23.05.2019)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 1080 del 23.05.2019, in relazione alla gara ASD Futsal Salinis/Ternana del 22.05.2019, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque ha inflitto la sanzione dell'ammenda di €800,00 *“perché l'allenatore della società, contravvenendo a quanto disposto dall'art. 10 del C.U. n. 968 del 3.05.2019, sedeva in panchina durante l'incontro senza indossare giacca e cravatta. Per mancata lettura del C.U. anti violenza prima dell'inizio dell'incontro”*.

Avverso tale decisione la società ASD Futsal Salinis ha proposto tempestivo appello relativamente alla sola sanzione riguardante il mancato annuncio anti violenza.

Infatti la società reclamante, attraverso i motivi di gravame, chiedeva a questa Corte l'annullamento di detta sanzione in quanto assumeva, al contrario, che la lettura del comunicato anti violenza era stato regolarmente effettuato prima dell'inizio della gara. A sostegno della propria tesi difensiva, la società appellante evidenziava che tale circostanza era ampiamente documentabile attraverso i filmati e le immagini della diretta streaming, oltre alle testimonianze di numerosi spettatori tra cui i tesserati e tifosi della squadra ospite.

Ad avviso di questa Corte, la responsabilità della Società Futsal Salinis, nella misura definita dal Giudice di prime cure, deve essere in questa sede confermata.

Difatti, l'episodio posto a base del provvedimento sanzionatorio risulta incontrovertibilmente provato dal rapporto del Commissario di campo, Sig. Casella Michele Alfredo, rapporto avente forza probatoria privilegiata, dove è evidenziato in modo chiaro e ineccepibile, nelle “osservazioni varie” alla casella 2), che il comunicato anti violenza non è stato diramato.

Peraltro, le stesse affermazioni della reclamante risultano mere allegazioni difensive, non essendo supportate da alcun elemento di riscontro.

In ragione di tutto ciò il reclamo deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Futsal Salinis di Margherita di Savoia (Barletta Andria Trani).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 5 maggio 2020

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

